

SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Prof. Avv. Angelo Merlin

Presidente | Assoreca

*Vice Presidente | Confindustria Servizi
Innovativi e Tecnologici*

*Scuola di Ateneo Università Ca' Foscari
Venezia*

Assoreca
ASSOCIAZIONE AMBIENTE, ENERGIA
SICUREZZA, RESPONSABILITÀ SOCIALE



CONVEGNO
Assoreca
ASSOCIAZIONE AMBIENTE, ENERGIA
SICUREZZA, RESPONSABILITÀ SOCIALE

**IA E DIGITALE
PER LA SICUREZZA
SUL LAVORO**

**INNOVAZIONE E
PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO**

26.05.2026 | H 16.00-18.00
BOLOGNA FIERE - Sala WAGNER
Centro Servizi - Blocco C - 1° piano

 **AMBIENTE LAVORO**
BOLOGNA FIERE | 26-28 maggio 2026

INDICE DELL'INTERVENTO



AMBIENTE LAVORO

36° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Virtù compensative vs pericoli
2. La valutazione dei rischi legati all'IA: le competenze
3. Profili di responsabilità tra datore di lavoro e soggetti «esterni»
4. L'importanza dei modelli di organizzazione e gestione



1. VIRTÙ COMPENSATIVE VS PERICOLI

- Tra le finalità per cui può essere impiegata l'AI il nostro legislatore indica espressamente anche quella di «*tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori...in conformità al diritto dell'Unione europea*» (art. 11 comma 1 della L. 132/2025)
- L'utilizzo di sistemi basati sull'esecuzione di uno o più algoritmi incide sulla dimensione prevenzionistica in quanto: (1) modifica l'architettura organizzativa (*i rischi generati dall'IA sono soprattutto rischi di organizzazione*); (2) determina nuove modalità di funzionamento di strumenti, prodotti e macchinari
- Questo può portare sia ad una riduzione dei rischi (es. utilizzo di esoscheletri attivi) ma, anche, all'introduzione di nuovi pericoli per il lavoratore (es. collisione con i robot collaborativi)
- L'IA può costituire una ipotesi di evoluzione della «*esperienza e della tecnica*» ex art. 2087 c.c. e contribuire a migliorare la *governance* del rischio tenendo conto che sia l'AI Act (Regolamento UE 13 giugno 2024, n. 1689) che la legge nazionale 132/2025 pongono al centro della loro disciplina l'essere umano (visione antropocentrica dell'IA)

2. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALL'IA: LE COMPETENZE



AMBIENTE LAVORO

36° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- Uno degli aspetti più delicati riguarda la valutazione dei rischi legati all'utilizzo di sistemi di IA soprattutto con riferimento a quelli che funzionano con logiche integralmente o parzialmente autoevolutive (principio di prevenzione vs principio di precauzione)
- E' evidente che per valutare questi «nuovi» rischi è necessario acquisire particolari conoscenze tramite specifici percorsi formativi
- Per le macchine e/o attrezzature di lavoro che utilizzano sistemi di IA considerati ad «*alto rischio*» in base all'AI Act, il datore di lavoro dovrebbe provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire il loro utilizzo in modo idoneo e sicuro (art. 73, comma 4 *bis*, del d.lgs. 81/2008)
- L'esigenza di una specifica formazione vale anche per tutti coloro che partecipano alla valutazione dei rischi. Pensiamo, ad es., agli RSPP nei confronti dei quali la Suprema Corte ritiene che «*debbano adeguare la propria condotta alle conoscenze disponibili nella comunità scientifica e, se non dispongono delle stesse, debbano acquisirle o utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o, al limite, segnalare al datore di lavoro la propria incapacità a svolgere adeguatamente la propria funzione*» (Cfr. Cass.pen., Sez.IV, 22.3.2016, n. 1223)



3. PROFILI DI RESPONSABILITÀ TRA DATORE DI LAVORO E SOGGETTI «ESTERNI»

- Il regolamento (UE) 2023/1230 (in vigore dal 14 gennaio 2027) detta specifiche regole tecniche di progettazione e costruzione delle macchine adeguate al nuovo contesto tecnologico e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza degli operatori, con riguardo ai profili di *cyber-sicurezza* (punto 1.1.9 dell'Allegato III) di *sistemi di comando e controllo dotati di un comportamento o una logica integralmente o parzialmente auto-evolutivi* (punto 1.2.1 dell'Allegato III) e *interazione uomo-robot* (punto 1.3.7 dell'Allegato III)
- Si tratta di obblighi posti in capo a chi è coinvolto nella immissione sul mercato di questi sistemi che, però, non obliterano il dovere di controllo del datore di lavoro (cfr. l'art. 18, comma 3 *bis*, d.lgs. n. 81 del 2008) che pone espressamente a carico del datore di lavoro il dovere di assolvere oltre che agli obblighi propri, anche a quelli di vigilanza sull'adempimento degli obblighi propri dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23), ferma restando l'esclusiva responsabilità di tali soggetti (obbligati in proprio), allorché la mancata attuazione dei relativi obblighi sia loro integralmente addebitabile (es. per vizi occulti), non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro o del dirigente).
- *Attenzione all'automazione della fiducia: più il sistema appare efficiente, più l'essere umano tende ad abbassare il livello critico di vigilanza*

4. L'IMPORTANZA DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

- Per includere utilmente i sistemi di AI nell'organizzazione aziendale la via maestra è quella di **adottare ed efficacemente attuare** il MOG di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008
- I sistemi di AI devono essere inseriti nell'organizzazione del lavoro in modo da essere costantemente controllati anche nella loro evoluzione. Si pensi alle misure di sorveglianza umana che, a norma dell'*AI Act*, il fornitore deve indicare mettendo il *deployer* nelle condizioni di comprendere e monitorare il funzionamento del sistema, nonché individuare e affrontare anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese (quanto questi controlli sono tecnicamente fattibili nel contesto di piccole medie imprese?)
- Nell'impresa algoritmica più cresce l'autonomia dell'IA, più dovrà rafforzarsi l'organizzazione del controllo umano: *la sicurezza non dipenderà dalla potenza dell'intelligenza artificiale, ma dalla qualità dell'intelligenza organizzativa*
- Se i rischi generati dall'AI sono rischi di organizzazione, sarebbe illogico non valorizzare proprio quei modelli che il legislatore indica come strumenti indispensabili per prevenire i reati presupposto in materia di salute e sicurezza al fine di evitare la c.d. «*colpa di organizzazione*»